



Comune di **SERRACAPRIOLA**

(Provincia di Foggia)
- Corso G. Garibaldi, 21 -
71010 SERRACAPRIOLA (FG)
PEC utc.serracapriola@pec.it

ORDINANZA NR. 2147

DEL 23.07.2019

IL SINDACO

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 16.04.2019, n. 232, recante dichiarazione, a partire dal 15 giugno 2019 fino al 15 settembre 2019, dello stato di grave pericolosità di incendio per tutte le aree boscate, cespugliate, erborate e a pascolo del territorio regionale, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti di anticipare al 1 Giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della nuova stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli incendi;

TENUTO CONTO CHE questa Amministrazione concorre alla lotta attiva agli incendi boschivi nel territorio del Comune di Serracapriola;

VISTA la L. n. 225 del 24/02/1992;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;

VISTA la L.R. n. 18 del 30.11.2000;

VISTA la Legge n.353 del 21.11.2000;

VISTE inoltre tutte le leggi e i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne;

DISPONE

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio e precisamente dal 15 giugno al 15 settembre 2019 per tutte le aree boschive ricadenti nel Comune di Serracapriola, il **DIVIETO TASSATIVO**, salva la possibilità, in caso di necessità contingenti di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio formaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai Servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

I proprietari, gli affittuari e i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una precisa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 (quindici) metri e, comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti,

La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mieti trebbiatura, deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio.

I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° Giugno, devono comunicare al Comune in oggetto l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale nel periodo di grave pericolosità di incendio e precisamente dal 15 giugno al 15 settembre 2019, salva la possibilità, in caso di necessità contingenti di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento (art. 2 del D.P.G.R. n. 242 del 02 maggio 2017).

I titolari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni incolti o a riposo e a pascolo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare entro e non oltre il 31 maggio fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2019, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa, effettuando anche eventuali spalature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione, ma è comunque obbligatoria la comunicazione degli stessi, agli enti preposti, almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori.

E' fatto obbligo inoltre ai proprietari, gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi o strutture ricettive, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, di provvedere a realizzare entro il 31 maggio 2019 una fascia di protezione della larghezza almeno di metri quindici, sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, ovvero di adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuori strada, per eventuali interventi di spegnimento su focolai che

dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.

Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, incolte o adibite a pascolo comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno di predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti e degli obblighi della presente ordinanza sarà punita, ai sensi della Legge n. 353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.392,14.

I comandi dei Carabinieri Forestali, degli organi di Polizia nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 02/05/2017 n. 242, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

La presente ordinanza viene notificata;

- All'Ufficio Territoriale di Governo di Foggia - Prefettura Foggia - 71100 Foggia;
- Alla Regione Puglia Presidenza Settore protezione civile - Via delle Magnolie 6/8, Zona Industriale – 70026 Modugno (BA);
- Alla Provincia di Foggia - Piazza XX Settembre – 71100 Foggia;
- Alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Serracapriola - 71010 (FG);
- Alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Foggia – Via Fraticelli, 3 – 71100 Foggia;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Serracapriola (Fg);
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Protezione Civile - Via Vitorchiano 4 – 00189 Roma;
- All'U.T.C. – Sede;
- All'Ufficio di Polizia Locale – Sede.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo pretorio per gg. 30 e verrà divulgata mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici del Comune.



IL SINDACO

Geom. Giuseppe d'Onofrio